

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA REGISTRO IMPRESE VERONA	
PARTITA IVA E C.F.: N.00653240234 FAX:045/594648	37100 Verona - Corso P. Nuova,96-Tel.0458085011

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO BILANCIO ED ELENCO SOCI 2002

PROCEDURA PER IL DEPOSITO SU SUPPORTO CARTACEO

APRILE 2002

A cura: Nerea Dall'Ora — Elena Cassani – Valeria Danazzo - Pietro Scola

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO

- *Il bilancio deve essere redatto possibilmente su carta bianca in formato A4.*
- *Si prega di evitare:*
 - *l'uso di carta non standard*
 - *rilegature e sfascicolature difficilmente scomponibili*
- *Nella compilazione dei documenti non utilizzare inchiostri diversi dal nero o blu, in quanto non archiviabili otticamente.*
- *Per atti formati da moduli continui, fogli bianchi non rigati, etc., gli stessi, prima del deposito, vanno staccati, numerati e riportati al formato standard*
- *Le pagine del bilancio devono essere numerate progressivamente e, se i fogli sono separati e non firmati singolarmente, va apposto il timbro di congiunzione tra un foglio e l'altro; la prima pagina del bilancio deve riportare la denominazione ed il codice fiscale della società*
- *Tutte le firme devono essere apposte in originale, per esteso ed in modo leggibile.*
- *Il bilancio deve essere comparato con quello dell'anno precedente*
- *In caso di contestuale presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato i documenti vanno tenuti distinti e devono essere presentati due modelli B separati (con versamenti separati)*
- ***Il bilancio può essere redatto sia in lire che in euro a seconda del regime contabile dell'impresa al 31.12.2001***
- ***Qualora i valori contabili riferiti al 2001 siano espressi in euro è obbligatorio che anche i valori riferiti al 2000 siano espressi nella stessa unità di conto applicando ai valori in lire il tasso di cambio fisso di 1936,27 (art. 16 Dlgs 213/98)***
- ***E' necessario indicare la valuta degli importi del conto economico e dello stato patrimoniale***
- ***Qualora il bilancio venga redatto in euro i valori devono essere espressi in unità di euro senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro***

- ***Il verbale di approvazione del bilancio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Per le SRL unipersonali, nel caso di unico socio che sia anche amministratore unico e non vi sia collegio sindacale l'amministratore unico può firmare il verbale sia in qualità di presidente che di segretario dell'assemblea.***
- ***I verbali di approvazione del bilancio con i quali si deliberi la distribuzione di utili ai soci e/o azionisti vanno registrati presso l'ufficio delle entrate***
- ***Non si rilasciano copie in restituzione del bilancio***
- ***Si invita ad indicare nell'apposito spazio del modello B il numero di telefono dello studio che ha curato la presentazione del bilancio***
- ***I diritti di segreteria per il deposito del bilancio sono i seguenti: € 57 (diritto unico, indipendentemente dal fatto che insieme al bilancio venga depositato l'elenco soci).***

Le società costituite nel 2001 e che presentano il primo bilancio d'esercizio devono allegare l'elenco soci.

Qualora la società abbia provveduto nel corso del 2001 a convertire il capitale in euro, l'elenco soci è espresso in euro anche se il bilancio è pubblicato in lire

Per l'eventuale deposito di bilanci non approvati, deve essere utilizzato unicamente il modello S2 e non il modello B.

Per il deposito di più di 5 bilanci è necessario predisporre, in duplice copia, la distinta allegata in ultima pagina.

Si ricorda che il bilancio e tutti gli allegati sono assoggettati ad imposta di bollo vigente di € 10,33 ogni 4 pagine ovvero per ogni 100 righe (DPR 642/72). E' possibile utilizzare fino ad esaurimento le marche da bollo il cui valore è espresso in lire. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato unicamente tramite versamento su bollettino di conto corrente postale n. 212373 intestato alla CCIAA di Verona.

DEPOSITO BILANCIO ED ELENCO SOCI S.R.L. - S.P.A. - S.A.P.A.

DEPOSITO BILANCIO ORDINARIO IN FORMA NON ABBREVIATA (Art. 2435 c.c.)

Documenti da predisporre:

- a) - **Modello B** compilato e debitamente firmato dal legale rappresentante con firma non autenticata e riportante la marca da bollo di imposta vigente (€ 10,33)
- b) - un esemplare del bilancio composto di **Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa** firmati dal legale rappresentante e bollati: il bilancio deve essere comparato con quello dell'anno precedente
- c) - **relazione sulla gestione** firmata dal legale rappresentante e bollata
- d) - **relazione del collegio sindacale** (ove prevista) firmata dai sindaci effettivi e bollata
- e) - **verbale di assemblea** che ha approvato il bilancio, bollato e con firme in originale del presidente dell'assemblea e del segretario della stessa: per tale verbale non è necessaria l'autentica notarile delle firme o la copia conforme o l'estratto notarile dell'atto

Questi documenti vanno raccolti in ordine e cuciti in modo da formare il fascicolo originale, che rimane depositato agli atti d'ufficio.

Tutti i documenti devono essere bollati: l'imposta di bollo è quella vigente al momento della presentazione del bilancio ed è dovuta per ogni 4 pagine ovvero per ogni 100 righe se trattasi di documento meccanografico.

I documenti indicati alle lettere c, d, ed e sono da considerarsi documenti comunque separati ai fini del calcolo dell'imposta di bollo.

Per atti formati da moduli continui, fogli bianchi non rigati, etc., gli stessi, prima del deposito, vanno staccati, numerati e riportati al formato standard: tra una pagina e l'altra va apposto un timbro di congiunzione da parte della società richiedente se le pagine non sono firmate singolarmente

A cura: Nerea Dall'Ora — Elena Cassani – Valeria Danazzo - Pietro Scola

Tutte le marche vanno annullate prima del deposito con timbro a calendario, datario o altre forme consentite.

I verbali di approvazione del bilancio con i quali si delibera la distribuzione di utili ai soci e/o azionisti vanno registrati presso l'ufficio delle entrate. In questi casi va depositato alternativamente:

- 1. il verbale di approvazione in originale registrato;***
- 2. copia della ricevuta della registrazione***
- 3. dichiarazione in carta libera del legale rappresentante di avvenuta registrazione (indicando la data e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione)***

Il termine di presentazione è fissato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Modalità di deposito del bilancio al Registro Imprese

- **modello B** debitamente assoggettato ad imposta di bollo vigente e firmato dal legale rappresentante. La marca da bollo deve essere applicata nello spazio previsto
- fascicolo contenente i documenti elencati ai punti *b, c, d, ed e* di cui sopra, debitamente assoggettati ad imposta di bollo vigente
- diritti di segreteria di € 57 sul c/c n. 212373 intestato alla C.C.I.A.A. di Verona (l'attestazione del versamento va applicata sul mod. B).

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

ART. 2435 - BIS C.C. (come sostituito dall'art. 19 Legge 52/96 – Dlgs 203/01)

Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- a) - totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 3.125.000 €
- b) - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 €
- c) - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Modalità di deposito al Registro Imprese

- come per i bilanci ordinari salvo che sono esonerate dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione (Co. 4 art. 2435 bis C.C.).
- diritti di segreteria: € 57 sul c/c n. 212373.

Si raccomanda, al fine di evitare contestazioni da parte dell'ufficio, di specificare sempre nella nota integrativa di essersi avvalsi della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, facendo riferimento al corrispondente art. 2435 bis del C.C..

DEPOSITO DEL BILANCIO ORDINARIO DI S.P.A. ED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Il bilancio deve essere redatto come indicato per il bilancio ordinario con le seguenti variazioni:

- **modello B** debitamente assoggettato ad imposta di bollo vigente e firmato dal liquidatore
- fascicolo contenente i documenti elencati ai punti *b*, *c*, *d*, ed *e* di cui sopra debitamente assoggettati ad imposta di bollo vigente: il bilancio di esercizio deve essere firmato dal liquidatore così come la relazione sulla gestione nel caso di bilancio in forma non abbreviata
- diritti di segreteria: € 57 sul c/c 212373.

SI RICORDA CHE LE SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE NON SONO TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE MA UNICAMENTE AL BILANCIO ANNUALE PER IL PERIODO CORRISPONDENTE AL NORMALE ESERCIZIO DELLA SOCIETA'.

IL DEPOSITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

(D. Lgs. N. 127 DEL 9.4.1991)

SOGGETTI OBBLIGATI

In base all'art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti imprese:

1. SPA, SAPA e S.r.l. che controllano un'impresa;
2. Enti Pubblici economici, Cooperative e Mutue Assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Il bilancio consolidato deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente al deposito del bilancio di esercizio compilando un modello B per ciascun bilancio (art. 42).

E' redatto dagli amministratori della società controllante ed è costituito da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa
- Relazione sulla gestione
- Relazione dell'organo di controllo (della controllante).

Ulteriori prospetti informativi per rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria sono:

- rendiconto finanziario
- prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo e il patrimonio netto consolidato
- prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.

L'assemblea che approva il bilancio d'esercizio non ha obbligo di approvare anche il bilancio consolidato. Pertanto il verbale di assemblea è allegato facoltativamente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.

Ai sensi dell'art. 30 può tuttavia coincidere con la data di chiusura della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.

A cura: Nerea Dall'Ora — Elena Cassani – Valeria Danazzo - Pietro Scola

Modalità di deposito al Registro Imprese

- modello B compilato e firmato con marca da bollo ad imposta vigente applicata nello spazio previsto
- 1 fascicolo contenente i documenti del bilancio consolidato, tutto bollato
- attestazione di versamento €57 di diritti di segreteria per la C.C.I.A.A. sul c/c 212373.

Le imprese controllanti a loro volta controllate esonerate dalla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 Dlgs 127/91 sono tenute a depositare fotocopia del bilancio consolidato della propria controllante già depositato dalla stessa, indicando gli estremi di deposito

BILANCIO DEI CONSORZI - ART. 2615 BIS C.C.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 2615 bis cc i consorzi sono tenuti al deposito della sola situazione patrimoniale.

Il termine di presentazione dei bilanci dei consorzi è fissato dall'art. 2615 bis e risulta essere "entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale".

Modalità di deposito al Registro Imprese

- modello B, firmato dal legale rappresentante, applicando la marca da bollo nello spazio previsto
- n. 1 Situazione Patrimoniale in bollo firmata dal legale rappresentante
- attestazione di versamento di €57 di diritti di segreteria sul c/c n. 212373 intestato alla C.C.I.A.A. di Verona.

BILANCIO DI SOCIETA' COOPERATIVE

Documenti da predisporre:

- a) - **modello B** debitamente firmato dal legale rappresentante con firma non autenticata e riportante la marca da bollo di imposta vigente da applicare nello spazio previsto (escluse le cooperative edilizie o sociali)
- b) - un esemplare del bilancio composto di **Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa** firmati dal legale rappresentante e bollati: il bilancio deve essere comparato con quello dell'anno precedente
- c) - **relazione sulla gestione** firmata dal legale rappresentante e bollata (solo se il bilancio non è redatto in forma abbreviata art. 2435 bis Co. 4)
- d) - **relazione del collegio sindacale** (ove prevista) firmata dai sindaci effettivi e bollata
- e) - **verbale di assemblea** che ha approvato il bilancio, bollato e con firme in originale del presidente dell'assemblea e del segretario della stessa: per tale verbale non è necessaria l'autentica notarile delle firme o la copia conforme o l'estratto notarile dell'atto.

Il bollo non si applica negli atti delle cooperative edilizie o sociali.

Nel caso in cui al punto 26) del conto economico venga evidenziato un utile di esercizio, deve essere allegata fotocopia della ricevuta di versamento del 3% ai fondi mutualistici, fatto salvo il caso in cui la totalità dell'utile stesso venga destinato a copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate.

Si ricorda inoltre che la legge Omnibus 1999 all'articolo 3 prevede che "...il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".

Quando vengono distribuiti utili ai soci i verbali di approvazione vanno registrati presso l'ufficio del registro (vedi bilanci ordinari)

Modalità di deposito al Registro Imprese

- **Modello B** debitamente assoggettato ad imposta di bollo vigente e firmato dal legale rappresentante. La marca da bollo deve essere applicata nello spazio previsto
- fascicolo contenente i documenti elencati ai punti *b, c, d, ed e* di cui sopra, debitamente assoggettati ad imposta di bollo vigente
- attestazione del versamento di € 57 di diritti di segreteria sul c/c n. 212373 intestato alla C.C.I.A.A. di Verona. ***Per le Cooperative Sociali l'importo è ridotto del 50% pari a € 28,5.***

BILANCIO DI SOCIETA' ESTERA CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA - (Art. 2506 c.c.)

Sono tenute al deposito del bilancio solo le società estere che hanno una sede secondaria in Italia. Non sono tenute al deposito del bilancio le società estere che hanno in Italia solo una unità locale

La scadenza della presentazione del bilancio in Italia della società estera è fissato in 45 giorni dall'adempimento del deposito nello Stato dove la società ha sede legale (art. 106 I. 89/1913). Se nello Stato estero non esiste l'obbligo del deposito, il deposito in Italia non soggiace ad alcun termine

Modalità di deposito al Registro Imprese

- **modello B** debitamente assoggettato ad imposta di bollo e firmato
- copia del bilancio della Società estera in bollo. Se il bilancio è redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata traduzione giurata (art. 101/ter disp. Att. c.c.) effettuata presso il Tribunale, Ambasciata o Consolato Italiano.
- indicazione degli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale (art. 101/ter disp. att. c.c.). Se nello Stato estero non esiste l'obbligo del deposito andrà allegata al bilancio una dichiarazione resa dal legale rappresentante in Italia che attesti tale fatto
- diritti di segreteria di € 57 sul c/c n. 212373 intestato alla C.C.I.A.A. di Verona.

BILANCIO DI G.E.I.E.

Dlgs 240/91

Modalità di deposito al Registro Imprese

- **Modello B** debitamente assoggettato ad imposta di bollo vigente e firmato dal legale rappresentante. La marca da bollo deve essere applicata nello spazio previsto
- fascicolo contenente i documenti elencati ai punti *b* e *d*, ed *e* di cui al bilancio ordinario, debitamente assoggettati ad imposta di bollo vigente. **Il verbale dell'assemblea e la relazione sulla gestione sono facoltativi**
- attestazione del versamento di € 57 di diritti di segreteria sul c/c n. 212373 intestato alla C.C.I.A.A. di Verona.

Il bilancio va depositato entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio

BILANCIO NON APPROVATO

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che anche il bilancio non approvato vada depositato

Modalità di deposito al Registro Imprese

- **Modello S2** debitamente assoggettato ad imposta di bollo vigente e firmato, con firma semplice, dal legale rappresentante allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La marca da bollo deve essere applicata nello spazio previsto
- copia del bilancio non approvato, debitamente assoggettato ad imposta di bollo vigente, firmata dal legale rappresentante
- **copia conforme in bollo da € 10,33 del verbale di assemblea andato deserto o che non ha approvato il bilancio**
- attestazione del versamento di € 10 di diritti di segreteria sul c/c n. 212373 intestato alla C.C.I.A.A. di Verona.

CASI PARTICOLARI

- Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone e/o che vengono incorporate in altre per fusione prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto viene a mancare l'organo assembleare competente all'approvazione del bilancio
- Le società di persone che iscrivono l'atto di trasformazione in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio dall'anno successivo a quello della trasformazione
- Le società di capitali che trasferiscono la propria sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove è iscritta la società al momento della presentazione del bilancio
- I verbali delle assemblee andate deserte o che rimandano l'approvazione del bilancio oltre il 30 aprile non vanno depositati
- Il deposito a rettifica del bilancio va effettuato con tutta la documentazione, anche quella non modificata, firmata in originale e in bollo. Sul frontespizio del modello B va specificato che si tratta di un deposito a rettifica di un precedente deposito errato. I diritti di segreteria sono identici a quelli del primo deposito.

DEPOSITO ELENCO SOCI

(L. N. 310 DEL 12.08.1993)

L'art. 2435 c.c. sancisce che l'elenco soci vada iscritto presso il Registro Imprese entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte delle società di capitali non quotate in un mercato regolamentato.

A differenza di quanto prescritto per la compilazione della modulistica 1996 l'indicazione delle annotazioni effettuate nel libro soci va effettuata anche per le S.r.l. compilando la terza facciata dell'Intercalare S. Riguarderà di regola i trasferimenti di quote già iscritti nel Registro Imprese ai sensi degli artt. 2479 – 2479 bis c.c.

Il modello int. S deve sempre essere firmato dal legale rappresentante nello spazio apposito

A. ELENCO SOCI NON VARIATO

L'elenco soci non va depositato se non risulta variato rispetto a quello già iscritto nel registro delle imprese e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. In tal caso andrà solo riconfermato

Non costituisce variazione la conversione del capitale in euro (qualunque sia stata la procedura adottata – semplificata o ordinaria) intervenuta successivamente alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2000.

Ad esempio se una società ha provveduto successivamente al deposito del bilancio avvenuto in maggio 2001 a depositare in giugno 2001 l'atto di conversione del capitale in euro (qualunque sia la procedura adottata) non deve depositare alcun elenco soci se la compagine sociale o l'ammontare delle quote/azioni di ciascun socio/azionista è rimasta invariata dalla data di approvazione del bilancio 2000 fino alla data di approvazione del bilancio 2001.

A cura: Nerea Dall'Ora — Elena Cassani – Valeria Danazzo - Pietro Scola

Se invece la società ha modificato la compagine sociale o l'ammontare delle quote/azioni di ciascun socio/azionista successivamente al deposito del bilancio 2000 (avvenuto in maggio 2001) e indipendentemente dalla data dell'atto di conversione del capitale in euro deve presentare unitamente al bilancio anche l'elenco soci.

Se l'elenco soci non è variato si presenterà il modello B di deposito del bilancio, barrando obbligatoriamente la casella con la dicitura: "*No, pertanto non si presenta alcun modello*".

Diritti di segreteria: compresi nei diritti per il deposito del bilancio (versamento unico di € 57).

B. ELENCO SOCI VARIATO

L'elenco va depositato:

1. **da tutte le società di nuova costituzione, in quanto primo elenco soci ai sensi dell'art. 2435 c.c.**
2. **in caso di variazioni della compagine sociale o dell'ammontare delle quote /azioni imputate a ciascun socio/azionista**

Se l'elenco soci è variato si presenterà il modello B di deposito del bilancio, barrando obbligatoriamente la casella con la dicitura: "*Si, pertanto si presenta l'Intercalare S allegato*".

- **int. S** debitamente compilato, anche nella parte "indicazione analitica dei trasferimenti...", e firmato. Qualora venissero usati più intercalari S, questi devono essere numerati progressivamente.
- gli elenchi soci possono essere presentati utilizzando il **programma FEDRA**, reperibile sul sito Internet: www.infocamere.it alla voce *software/fedra*
- **Diritti di segreteria:** compresi nei diritti per il deposito del bilancio (versamento unico di € 57).

C. ELENCO SOCI DI SOCIETA' COSTITUITA NEL 2001

Se la Società deposita nell'anno 2002 il primo bilancio d'esercizio, dovrà effettuare anche il deposito dell'elenco soci:

- **int. S** debitamente compilato e firmato, allegato al modello B del bilancio, precisando nel campo "altre annotazioni" che si tratta di Società costituita nell'anno 2001. Qualora venissero usati più intercalari S, questi devono essere numerati progressivamente.
- **Diritti di segreteria:** compresi nei diritti per il deposito del bilancio (versamento unico di € 57).

Se l'elenco soci viene presentato separatamente dal bilancio (in momenti diversi), è dovuto un ulteriore diritto di €10.

Il deposito a rettifica dell'elenco soci va effettuato presentando il modello B firmato in originale e in bollo allegando l'intercalare S. Sul frontespizio del modello B va specificato che si tratta di un deposito a rettifica di un precedente deposito errato. I diritti di segreteria sono di €10.

Si ricorda che le Società Cooperative non sono tenute alla presentazione dell'elenco soci.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'INT.S

Per ciascun socio vanno comunicati:

1. il cognome e nome/ragione o denominazione sociale e il codice fiscale di ciascun titolare/contitolare.

Se il socio o l'azionista è un soggetto straniero senza codice fiscale in Italia in aggiunta alla compilazione della prima facciata (si dovrà indicare il nome, cognome e la quota/azioni) nel campo "altre annotazioni" nella III facciata vanno indicati data e luogo di

nascita, sesso e domicilio fiscale, se persona fisica; denominazione e indirizzo della sede legale – comprensivo di via, n. civico e c.a.p.-, se soggetto diverso da persona fisica (società associazione, ente, ecc.).

N.B. **Il campo contitolare** va utilizzato esclusivamente nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soggetti pro indiviso (es. comunione ereditaria): in tal caso va indicata, per ciascun contitolare, **la frazione** (NON la percentuale!) rappresentativa della quota ideale (ad es.: la quota di EURO 10.000 è in comproprietà tra il socio A per 1/3, il socio B per 1/3 e il socio C per 1/3)

2. per i soci di s.r.l., il valore nominale della quota, che deve rispettare le modalità su esposte.

3. Per i soci di s.p.a. e di s.a.p.a. il numero delle azioni ed il loro valore nominale complessivo espresso in euro. Va altresì indicato se trattasi di azioni ordinarie o di azioni privilegiate o con prestazioni accessorie o di altro tipo.

Se un medesimo soggetto è titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad es.: azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilati due o più quadri diversi (con ulteriore indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e del titolo).

4. Il “titolo” rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (proprietà pegno, intestazione fiduciaria, usufrutto).

Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno indicati in due quadri distinti i soggetti titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione rappresentativa delle singole quote ideali.

La terza facciata: i trasferimenti

Tutte le società che presentano l'elenco soci devono completarlo con l'indicazione analitica delle **annotazioni iscritte nel libro dei soci** nel periodo intercorrente fra la data di approvazione del bilancio depositato e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Tale indicazione va effettuata nella terza facciata dell'Intercalare S.

Dovranno essere compilati tanti riquadri quanti sono i trasferimenti di quote o di azioni avvenuti in tale periodo.

Di ogni trasferimento vanno indicati:

1. **la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci**, questa non può essere quella dell'atto, ma deve essere successiva al deposito dello stesso al Registro Imprese (art. 2479 c.c. co. 3 e 4);

2. il tipo di trasferimento (se per atto tra vivi o per successione a causa di morte);

3.il numero delle azioni ed il correlativo valore nominale o l'ammontare della quota complessiva espressa in lire o in euro, a seconda della valuta del capitale sociale alla data dell'atto;

4.il "titolo" rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (proprietà pegno, intestazione fiduciaria, usufrutto). Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione rappresentativa delle singole quote ideali. Nel caso in cui il diritto di nuda proprietà o di usufrutto spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata.

Se i riquadri non sono sufficienti, è necessario compilare altri Intercalari S, provvedendo a numerarli. Tutti vanno firmati dal legale rappresentante.

La mancata compilazione di un campo (l'omissione di una crocetta) è omessa denuncia, passibile di sanzione ai sensi dell'art. 2626 c.c.

I MODELLI PER IL DEPOSITO DEI BILANCI SONO REPERIBILI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VERONA O PRESSO LE SEDI STACCATE DI VILLAFRANCA, LEGNAGO E S.BONIFACIO. SONO INOLTRE DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DELLA CAMERA www.vr.camcom.it.

Modello da utilizzare per il deposito di un numero superiore a 5 bilanci

Studio o Associazione: _____ tel. _____

C.C.I.A.A. DI VERONA

DEPOSITO BILANCI ANNO _____

N.	REA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		